

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 49

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE concernente modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D49/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2013/1/UE recante modifica della Direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le norme del decreto legislativo mirano ad introdurre quelle necessarie, limitate, modifiche alle disposizioni legislative interne che regolano le elezioni del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18 e decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408) per conformarle alla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012.

La direttiva 2013/1/UE modifica la direttiva 93/109/CE che regola il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in un altro Stato membro.

Il Trattato dell'Unione europea riconosce, infatti, il diritto di ogni cittadino dell'Unione di votare e di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede (art. 20, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Con riferimento a fattispecie di esclusione di cittadini dell'Unione dal diritto ad essere eletti al Parlamento europeo, sancite dall'ordinamento dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, la direttiva 93/109/CE ha previsto che l'interessato presenti, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità competenti dello Stato membro d'origine che certifichi che il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine.

Nel corso degli anni tale disposizione ha trovato scarsa applicazione a causa delle difficoltà riscontrate da parte dei cittadini interessati ad individuare le autorità competenti a rilasciare l'attestato ed a riceverlo nei termini congrui con il procedimento elettorale. Ciò ha sicuramente ostacolato l'esercizio del diritto di elettorato passivo ed ha contribuito a far sì che il numero di cittadini dell'Unione che si candidano all'elezione del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza sia scarso.

La successiva direttiva 2013/1/UE, pertanto, ha soppresso l'obbligo imposto a tali cittadini di presentare l'attestato, sostituendolo con una dichiarazione, da accludersi alla dichiarazione formale prodotta a corredo della candidatura, che confermi che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo.

Il meccanismo indicato dalla predetta, più recente, Direttiva prevede che lo Stato di residenza notifichi allo Stato d'origine le dichiarazioni presentate, per verificare se il



cittadino dell'Unione non sia in realtà decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo. Una volta ricevuta tale notifica, lo Stato d'origine fornisce a sua volta allo Stato membro di residenza le relative informazioni, in modo da verificare efficacemente l'ammissibilità della candidatura.

In caso di mancato ricevimento nei termini delle informazioni, il candidato viene comunque ammesso, salva la facoltà di cancellare dalle liste elettorali, o comunque di evitare l'elezione o la proclamazione del candidato nel caso in cui le informazioni che invalidano la candidatura giungano oltre i termini.

Per recepire le nuove disposizioni comunitarie è stata utilizzata la tecnica novellistica applicata ai provvedimenti normativi interni che avevano adeguato l'ordinamento alla direttiva 93/109/CE.

In particolare, l'**articolo 1** del presente testo contiene le necessarie modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408.

Alla **lettera a)** si dispone l'integrazione delle generalità del candidato, per assicurare una sua più sicura ed efficace identificazione sia da parte dello Stato membro di origine che da parte dello Stato membro di residenza.

La **lettera b)** prevede l'inserimento della lettera *c-bis*) al comma 6 del citato articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, con cui si specifica il contenuto della dichiarazione che l'interessato è tenuto a presentare, attestante che lo stesso non è decaduto dal diritto di elettorato passivo nel proprio Stato membro d'origine. Tale dichiarazione, come detto, viene a sostituire l'attestato dello Stato membro d'origine che certifica l'eleggibilità del candidato.

Con la **lettera c)**, che sostituisce il contenuto del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, viene disposta la disciplina procedurale per assicurare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, al fine di verificare le informazioni contenute nella dichiarazione del candidato ed eventualmente provvedere alla sua riconsiderazione. Per garantire celerità e sicurezza degli scambi informativi tra i soggetti della procedura è previsto che tutti i dati vengano trasmessi tramite posta elettronica.

Il limite temporale del ventiduesimo giorno antecedente la votazione - entro cui è possibile riconsiderare le candidature ove sia accertato il mancato godimento del diritto di elettorato passivo - è stato individuato attraverso il necessario coordinamento con i termini



stabiliti dalla vigente normativa che disciplina il contenzioso avverso gli atti di esclusione delle candidature. Occorre, infatti, garantire al candidato escluso il diritto di ricorrere avverso la decisione dell'ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello, azionando a tal fine il giudizio disciplinato dall'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il quale si articola complessivamente, fra primo e secondo grado, in undici giorni (più le domeniche intermedie). Pertanto, è stato stimato che se le informazioni ostative all'eleggibilità del candidato dovessero pervenire oltre il termine del ventiduesimo giorno antecedente la votazione non sarebbe più possibile coniugare i tempi del contenzioso endoprocedimentale con quelli previsti per lo svolgimento degli ulteriori adempimenti elettorali.

La **lettera d)** prevede, in primo luogo, la sostituzione del comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, per disciplinare le conseguenze dell'arrivo tardivo delle informazioni ostative all'eleggibilità del candidato. Quindi, se le informazioni in questione (ricevute oltre i termini previsti) invalidano il contenuto della dichiarazione si prevede l'adozione delle opportune misure per impedire che l'interessato sia proclamato eletto o eserciti indebitamente il mandato.

Con l'introduzione del comma *9-bis*, viene, poi, disciplinato lo scambio di informazioni con l'altro Stato membro dell'Unione riguardo al possesso dell'eleggibilità in Italia a parlamentare europeo da parte del cittadino italiano che intenda candidarsi in tale Stato estero di residenza. La disposizione riguarda, quindi, il procedimento interno da adottare nel caso in cui la dichiarazione da sottoporre a verifica provenga da un cittadino italiano residente in un altro Stato membro e che decida di candidarsi al Parlamento europeo in quel Paese.

Infine, al comma *9-ter*, viene data attuazione all'articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva 93/109/CE, come novellata dalla Direttiva 2013/1/UE, attraverso la previsione della designazione, presso il Ministero dell'interno, di un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei cittadini dell'Unione che intendano candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo.

Con l'**articolo 2** si interviene sulla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, disponendo, alla **lettera a)**,



l'integrazione del secondo comma dell'articolo 4, al fine di qualificare il provvedimento che sancisce la perdita dell'eleggibilità in modo analogo a quanto previsto dalla Direttiva.

La **lettera b)** integra l'articolo 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, disponendo che le previste forme di pubblicità per il manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi devono intervenire entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni. Tale previsione condivide la medesima *ratio* che sottende all'individuazione, nella precedente lettera c) dell'articolo 1, del termine ultimo per la formalizzazione della riacquiescenza della candidatura; anche in questo caso, il termine per l'affissione del manifesto deve essere posticipato dal quindicesimo all'ottavo giorno precedente la data delle elezioni proprio per attendere la conclusione dell'eventuale contenzioso preelettorale sulle decisioni relative all'ammissione delle candidature. Si precisa, al riguardo, che il vigente termine non è individuato direttamente dall'articolo 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ma è ricavato attraverso il rinvio, compiuto dall'articolo 51 della stessa legge, alla disciplina del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Atteso che le sopracitate norme di riordino del processo amministrativo non estendono alle elezioni della Camera dei deputati la tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio, il termine per l'affissione del manifesto – individuato dall'articolo 24 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 nel quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni – non risulta più congruo con il procedimento previsto per le elezioni del Parlamento europeo, al cui interno, invece, deve essere contemplata la fase endoprocedimentale del giudizio avverso gli atti di esclusione della candidatura. Con la previsione dell'articolo in commento, si è, pertanto, introdotto uno specifico termine abbreviato per l'affissione del manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi, il quale, ovviamente, tiene conto dei tempi dell'eventuale contenzioso endoprocedimentale.

L'**articolo 3** introduce la clausola di salvaguardia finanziaria e reca disposizioni sull'entrata in vigore del decreto legislativo.



RELAZIONE AIR

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/1/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/109/CE RELATIVAMENTE A TALUNE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER I CITTADINI DELL'UNIONE CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DI CUI NON SONO CITTADINI

Referente: Ministero dell'interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012 ha introdotto alcune disposizioni di semplificazione alla disciplina dettata dalla Direttiva 93/109/CE riguardo le modalità di esercizio del diritto di elettorato passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. In particolare, le modifiche prevedono, ai fini della presentazione della candidatura, la sostituzione dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti con una semplice dichiarazione.

L'esperienza dell'applicazione della precedente direttiva 93/109/CE alle elezioni del 2004 e del 2009 ha evidenziato, infatti, le difficoltà che incontrano tali cittadini ad individuare le autorità del Paese di origine competenti a rilasciare detto attestato ed a ricevere il documento nei tempi utili per il procedimento elettorale; ciò ha ostacolato l'esercizio del diritto di presentarsi come candidati e ha contribuito a far sì che il numero di cittadini dell'Unione che si candidano alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza sia scarso. A questo proposito, basti ricordare che alle più recenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, tenutesi nel 2009, risultano essere state presentate, all'interno delle liste formate in Italia, due sole candidature da parte di cittadini stranieri dell'Unione residenti nel nostro Paese. L'intervento regolatorio mira dunque a superare le predette difficoltà ed incentivare la partecipazione politica di tali cittadini.

Le disposizioni semplificative della Direttiva 2013/1/UE necessitano di essere prontamente recepite nell'ordinamento interno, sia in ragione dell'approssimarsi del termine stabilito dalla stessa fonte sovranazionale per



conformare la normativa interna (28 gennaio 2014) che in considerazione dell'imminente svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, previste per la primavera del 2014.

A tale proposito, occorre tener conto che, in ottemperanza alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, è stata adottata la legge 6 agosto 2013, n. 96 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 che, all'Allegato B, reca, fra le altre, la Direttiva 2013/1/UE.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 234/2012, il Governo è stato delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il presente decreto legislativo per l'attuazione della predetta Direttiva.

L'intervento regolatorio intende, dunque, dare attuazione alla delega ricevuta, modificando la normativa interna in modo conforme alle disposizioni della Direttiva 2013/1/UE soprarichiamata.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di adeguare la normativa interna alle semplificazioni introdotte dalla Direttiva 2013/1/UE per agevolare il diritto dei cittadini dell'Unione a candidarsi al Parlamento europeo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine. Si auspica che l'intervento possa incrementare l'utilizzo di tale specifica opzione ed agevolare, nel lungo periodo, il processo di integrazione europea.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il numero di candidature al Parlamento europeo presentate in Italia da cittadini dell'Unione originari di un altro Stato membro costituisce un sicuro indicatore per la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati. Per tale verifica saranno utilizzati gli ordinari strumenti amministrativi a cura dell'Amministrazione proponente.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari dell'intervento regolatorio sono i cittadini di un altro Stato membro, residenti in Italia, i quali intendano candidarsi al Parlamento europeo nel nostro Paese nonché i cittadini italiani residenti in un altro Stato membro che intendano candidarsi al Parlamento europeo in quel Paese. L'iniziativa normativa, nel semplificare gli adempimenti richiesti al candidato, impatta anche sulle corrispondenti amministrazioni pubbliche interne, imponendo loro di surrogare gli adempimenti prima richiesti al cittadino con una attività di



verifica da svolgersi d'ufficio. Ulteriori destinatari sono, quindi, in Italia, le strutture dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dei comuni di ultima iscrizione anagrafica, coinvolte nel subprocedimento volto a verificare la dichiarazione sul possesso del diritto di elettorato passivo.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

In considerazione del contenuto dell'intervento regolatorio, di limitato impatto per i destinatari, sia pubblici che privati, e considerati i limiti stringenti imposti dalla normativa comunitaria, l'Amministrazione non ha ritenuto di effettuare procedure formali di consultazione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione ("opzione zero").

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, atteso che, in mancanza dell'intervento regolatorio, la disciplina delle modalità di esercizio dell'eleggibilità al Parlamento europeo non verrebbe semplificata e adeguata alle innovazioni introdotte dalla Direttiva 2013/1/UE.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La Legge di delegazione europea per il 2013 richiede l'esercizio di una specifica delega legislativa per il recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva 2013/1/UE.

Nel merito, non sono state valutate opzioni alternative effettivamente praticabili, considerati i motivi esposti nella sezione 2.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

La scelta dello strumento del decreto legislativo, vincolata, come già detto, dal legislatore primario, presenta il vantaggio di adeguare l'ordinamento interno in modo puntuale e rapido alle innovazioni recate dalla Direttiva 2013/1/UE. Tale disciplina agevola i cittadini dell'Unione a candidarsi al Parlamento europeo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, sopprimendo l'obbligo, attualmente imposto agli stessi candidati, di presentare un attestato delle autorità amministrative dello Stato di origine da cui risulti che gli interessati non siano decaduti dal diritto di elettorato passivo.



Tale onere, nella nuova procedura di presentazione della candidatura, viene sostituito da una dichiarazione del candidato (avente analoghi contenuti), che lo Stato membro di residenza deve, comunque, inviare allo Stato membro di origine per le necessarie verifiche.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non si rilevano effetti su micro, piccole e medie imprese.

L'intervento regolatorio è, peraltro, vincolato dal legislatore.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Conformemente a quanto disposto dalla direttiva europea recepita, l'intervento regolatorio sopprime l'obbligo, attualmente imposto a coloro che intendano candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza pur non essendone cittadini, di presentare un attestato delle autorità amministrative dello Stato di origine per dimostrare di non essere decaduti dal diritto di elettorato passivo. Tale adempimento è sostituito da una autocertificazione, dall'analogo contenuto, che il cittadino deve produrre all'atto della presentazione della candidatura e che si aggiunge alle altre informazioni che il medesimo è già tenuto a fornire alla pubblica amministrazione in tale occasione. Attualmente, infatti, il cittadino UE che intenda candidarsi deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, una dichiarazione formale contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408. Concretamente, quindi, dopo l'entrata in vigore del presente intervento normativo, l'interessato dovrà aggiungere, nel corpo del predetto documento, la dichiarazione di non essere decaduto dal diritto di elettorato passivo nello Stato membro di origine e sarà esonerato dall'obbligo di produrre l'attestato, di pari contenuto, proveniente dall'autorità competente dello Stato d'origine. Pertanto, può concludersi che l'intervento regolatorio non prevede l'introduzione di oneri informativi, ma anzi comporta una immediata riduzione di quelli contemplati dalla disciplina vigente, il cui costo non è immediatamente individuabile essendo legato ad attività di competenza della pubblica amministrazione di altri Stati membri e non disciplinata, quindi, dall'ordinamento italiano.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non si rilevano condizioni o fattori che possano incidere sull'attuazione dell'intervento. Le Amministrazioni competenti sono in grado di dare immediata attuazione all'intervento regolatorio con le risorse umane e strutturali esistenti, senza oneri per la finanza pubblica.



SEZIONE 6 - *Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

Non si prevede alcun tipo di impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del sistema delle imprese.

SEZIONE 7 - *Modalità attuative dell'intervento regolatorio*

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il referente incaricato dal Ministro dell'interno e gli uffici elettorali circoscrizionali costituiti, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, presso ciascuna Corte di appello nonché i comuni di iscrizione anagrafica per gli adempimenti relativi alla verifica del possesso dell'elettorato passivo da parte dei cittadini italiani che intendano candidarsi al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

I contenuti dell'intervento regolatorio verranno comunicati in occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo e saranno oggetto di iniziative informative anche attraverso i siti internet del Ministero dell'interno.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione proponente svolgerà il monitoraggio sull'attuazione dell'intervento regolatorio con le strutture esistenti.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Essendo l'intervento vincolato nei contenuti all'iniziativa normativa sovranazionale, non sono stati previsti meccanismi per la sua revisione.

E) Aspetti prioritari da monitorare e considerare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio ai fini della VIR.

Saranno prese in esame, prioritariamente, l'efficienza e la tempestività delle procedure adottate al fine di implementare le semplificazioni recate dalla Direttiva 2013/1/UE.

A cura del Ministero dell'interno, con cadenza biennale, sarà predisposta la prescritta V.I.R. all'esito della quale verranno valutate eventuali opzioni di revisione dell'intervento regolatorio, limitatamente alle soluzioni procedurali adottate.



SEZIONE 8 – *Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea*

Le disposizioni della Direttiva 2013/1/UE, al fine di agevolare il diritto dei cittadini dell'Unione a candidarsi al Parlamento europeo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, hanno soppresso l'obbligo, attualmente imposto agli stessi candidati, di presentare un attestato delle autorità amministrative dello Stato di origine da cui risulti che gli interessati non siano decaduti dal diritto di elettorato passivo.

Tale onere, nella nuova procedura di presentazione della candidatura, viene sostituito da una dichiarazione del candidato (avente analoghi contenuti), che lo Stato membro di residenza deve, comunque, inviare allo Stato membro di origine per le necessarie verifiche.

Le predette previsioni rappresentano il livello minimo di regolazione individuato per la Direttiva in questione ed a cui occorre che la normativa di recepimento si conformi.

Il decreto legislativo predisposto ricalca fedelmente le disposizioni della Direttiva, articolando la disciplina del processo amministrativo conseguente in perfetto ossequio alle stesse; esso pertanto rispetta il livello minimo di regolazione comunitaria individuato.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'interno

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/1/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/109/CE RELATIVAMENTE A TALUNE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER I CITTADINI DELL'UNIONE CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DI CUI NON SONO CITTADINI.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento concerne l'adozione di un decreto legislativo, recante norme concernenti talune modalità di esercizio del diritto di elettorato passivo per il Parlamento europeo, in attuazione della delega parlamentare contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

Il provvedimento si rende, infatti, necessario per recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella Direttiva 2013/1/UE, del 20 dicembre 2012, il cui termine di recepimento è fissato al 28 gennaio 2014.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo vigente è rappresentato dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento proposto modifica ed integra l'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 e gli articoli 4 e 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali, tenuto conto che l'articolo 117, comma 2, lett. f) della Costituzione riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di disciplina dell'elezione del Parlamento europeo.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Il regolamento è compatibile con i principi in titolo. Le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni sono rimesse alle articolazioni amministrative statali già competenti in materia di elezioni del Parlamento europeo nonché ai comuni di iscrizione anagrafica per gli adempimenti relativi alla verifica del possesso dell'elettorato passivo da parte dei cittadini italiani che intendano candidarsi al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. La scelta del presente strumento normativo è, peraltro, necessitata, atteso che la Legge di delegazione europea per il 2013 richiede l'esercizio di una specifica delega



legislativa per il recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva 2013/1/UE.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento muove dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno alle novità introdotte dalla Direttiva 2013/1/UE a quello comunitario. Esso è pertanto, oltre che compatibile, imprescindibile, a tale fine.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né giudizi pendenti.



5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti della Corte europea dei Diritti dell'uomo, né giudizi pendenti.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulla regolamentazione del medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative in uso nel testo sono coerenti con quelle esistenti.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di decreto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. La stessa è stata applicata all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 e agli articoli 4 e 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Vengono individuate espressamente le norme sostituite dalle nuove disposizioni e quelle che integrano il testo vigente delle leggi interessate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'intervento normativo è predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96, Legge di delegazione europea e non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

E' previsto unprovvedimento attuativo di competenza del Ministro dell'interno per la nomina del referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni relative alla procedura amministrativa.

Per l'adozione di tale provvedimento non è previsto un termine.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il Decreto legislativo proposto è diretto ad adeguare la normativa interna alle novità introdotte dalla Direttiva 2013/1/UE in materia di esercizio di elettorato passivo per i cittadini dell'Unione che intendano candidarsi al Parlamento europeo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine.

In particolare, le modifiche riguardano l'introduzione di una misura di semplificazione delle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità, prevedendo, ai fini della presentazione della candidatura, la sostituzione dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti prescritti con una semplice dichiarazione.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le disposizioni recate hanno carattere ordinamentale e procedimentale.

In considerazione della limitata portata dell'intervento normativo, le Amministrazioni competenti sono in grado di dare immediata attuazione allo stesso con le risorse umane e strutturali esistenti, senza oneri per la finanza pubblica.

E' stata, comunque, inserita la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

27 NOV. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato




TABELLA DI CONCORDANZA

| Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012 recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini | Norme di attuazione inserite nel decreto legislativo |
|--|--|
| ART. 1, par. 1, n. 1), lettera a) | Articolo 4, comma 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come integrato dal presente decreto legislativo |
| ART. 1, par. 1, n. 1), lettera b) | Articolo 2, comma 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, come sostituito dal presente decreto legislativo |
| ART. 1, par. 1, n. 1), lettera c) | Articolo 2, commi 7, 9, 9- <i>bis</i> e 9- <i>ter</i> del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, come sostituiti ed aggiunti dal presente decreto legislativo |
| ART. 1, par. 1, n. 2), lettera a) | Articolo 2, comma 6, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, come sostituita dal presente decreto legislativo |
| ART. 1, par. 1, n. 2), lettera b) | Articolo 2, comma 6, lettera c- <i>bis</i>) del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, inserita dal presente decreto legislativo |
| ART. 1, par. 1, n. 2), lettera c) | Non richiede recepimento |



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/1/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 93/109/CE RELATIVAMENTE A TALUNE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER I CITTADINI DELL'UNIONE CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DI CUI NON SONO CITTADINI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2013/1/UE del Consiglio, in data 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta dei Ministri degli affari europei e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408)

1. In attuazione della direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, l'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni del Parlamento europeo, è così modificato:
 - a) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“ a) della cittadinanza, della data e luogo di nascita, dell'ultimo indirizzo nello Stato membro d'origine e dell'attuale indirizzo in Italia;”;
 - b) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:



“ c-bis) che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.”;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“ 7. L’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello, dopo aver ammesso con riserva la candidatura del cittadino di altro Stato membro dell’Unione, trasmette immediatamente, con posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui al comma 6 al referente di cui al comma 9-ter che provvede ad inviarla, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica accreditato presso la Commissione europea, al referente dello Stato membro d’origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilità a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno. Il referente di cui al comma 9-ter può richiedere che tali informazioni siano fornite, ove possibile, entro un termine più breve rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio, in data 20 dicembre 2012. Ricevute tali informazioni il referente le trasmette, tramite posta elettronica certificata, all’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello, ai fini dell’eventuale ricusazione della candidatura entro il ventiduesimo giorno antecedente la votazione.”;

d) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

“ 9. Le informazioni pervenute all’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello dopo il ventiduesimo giorno antecedente la votazione e in base alle quali è accertata la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine comportano, da parte dell’ufficio medesimo, ove l’interessato abbia riportato un numero di voti tale da poter essere eletto, la dichiarazione di mancata proclamazione. Qualora la condizione di cui al precedente periodo venga accertata successivamente alla data di proclamazione dell’interessato, la sua decadenza dalla carica viene deliberata dall’ufficio elettorale nazionale.

9-bis. Le informazioni richieste dal referente di altro Stato membro, sul possesso dell’eleggibilità in Italia a parlamentare europeo dei cittadini italiani che intendono candidarsi in tale Stato di residenza, sono trasmesse con posta elettronica certificata dal referente di cui al comma 9-ter al comune italiano indicato nella dichiarazione di cui al comma 6, ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che corrisponde, con lo stesso mezzo, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione. Tali informazioni sono poi trasmesse dal referente, con posta elettronica, al referente del suddetto Stato entro cinque giorni dalla richiesta stessa, o in un termine più breve, se richiesto ed ove possibile.

9-ter. Con decreto del Ministro dell’interno è designato un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9-bis. Il nominativo del referente e le modifiche che lo riguardano sono comunicati alla Commissione europea ai fini della tenuta dell’elenco dei referenti degli Stati membri.”.

ART. 2

(Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. La legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, è così modificata:
 - a) al secondo comma dell’articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale”;
 - b) all’articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:



“Il manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.”.

ART. 3

(Disposizioni finali)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

